

« In entrambi i casi adunque deve ritenersi illegale il procedimento diverso d'ammissione, o d'esclusione, praticata da' singoli uffici. E la illegalità non può non produrre la nullità della elezione del signor Mauro, perchè la di lui maggioranza sul signor Raeli essendo stata appena di tredici voti, è sempre minore degli elettori analfabeti esclusi dalla sola prima sezione di Molfetta, o ammessi a votare nelle due sezioni di Bisceglie.

« Nè si dica che non debba nel ballottaggio tenersi conto degli analfabeti esclusi nella prima votazione, perchè questi non si presentarono a dare il proprio voto in ballottaggio per l'esclusione già pronunziata contro di essi.

« A tutto ciò si aggiunge che nella prima sezione di Molfetta e nella seconda di Bisceglie i tavolini, ove gli elettori andavano a scrivere o far scrivere da altri le loro schede, erano situati dietro l'ufficio, il che toglieva, nel momento che si scrivevano le schede, quella sorveglianza che la legge affida all'ufficio medesimo.

« Per siffatte ragioni, e per tutte le altre consacrate ne' singoli verbali, si chiede che sia annullata l'innanzi detta illegalissima elezione del signor Mauro, e che sia disposta la revisione delle liste pria di procedersi a novella nomina, cancellandosi dalle medesime gli analfabeti non rivenienti dalle liste precedenti del 1848 e 1860, onde eliminare il trionfo della ignoranza e della illegalità sulla intelligenza, sulla legge. »

Il certificato del sindaco poi si esprime così, ed io prego la Camera a ritenere bene le date:

« Si attesta da me sottoscritto sindaco, e già presidente dell'ufficio definitivo della prima sezione elettorale di Bisceglie, che nel ballottaggio sull'elezione elettorale politica avvenuta il dì 29 ottobre scorso, fra gli elettori intervenuti ve ne furono sessantanove analfabeti, e questi fra quelli che si trovano iscritti nelle liste elettorali politiche dal 1861 e seguenti fino alla suppletiva per ragioni dell'imposta sulla ricchezza mobile, nella quale se ne trovano iscritti 21, e di essi ne votarono 15. »

Dunque mancherebbe la condizione necessaria voluta dalla legge: che gli elettori analfabeti si trovassero iscritti nelle liste elettorali precedenti al 1860.

E trattasi non solo di quelli che non si trovavano iscritti nelle liste precedenti, ma anche di coloro che non si trovavano iscritti nelle liste del 1860, 1861 e seguenti sino al 1864, e di essi ne votarono 21, quelli che furono compresi nelle ultime liste elettorali per ragione della ricchezza mobile, e che non facevano parte nè delle liste antecedenti al 1860, nè di quella del 1860, 1861 sino al 1864.

Come vede la Camera, non si potevano commettere maggiori illegalità di quelle che si sono commesse in questa elezione. L'ufficio ha voluto procedere colla massima scrupolosità, e quindi non si è fermato neppure alle disposizioni generali della legge, ma ha voluto

anche consultare gli antecedenti della Camera per accertarsi della giurisprudenza seguita nei tempi passati in questioni simili.

Nei precedenti della Camera abbiamo trovato stabilito che sono ammessi a votare tutti gl'iscritti, e che l'ufficio non può investigare se gli elettori sieno stati a ragione o no iscritti (*Tornata 4 agosto 1849, elezione Rossi; 22 dicembre 1849, elezione Cattaneo, ecc.*). Ve ne sono altre che mi dispenso di citare.

L'ufficio quindi, dopo di aver esaminato attentamente tutto questo incartamento e le proteste, si propose le seguenti questioni, di cui la principale è questa:

Ha diritto l'ufficio elettorale di discutere sulle liste elettorali approvate dalla Giunta municipale, rivedute dalla deputazione provinciale e dai Consigli di governo? Ha diritto un presidente di un collegio elettorale di togliere o dare la facoltà elettorale a piacere suo?

L'ufficio ad unanimità ha deliberato che l'ufficio elettorale non ha questo diritto, e che quello di Molfetta eliminando 43 elettori violava evidentemente la legge.

Risolta la prima questione, si venne alla seconda, se cioè l'ufficio elettorale aveva il diritto di far votare per la seconda volta gli analfabeti quando già li aveva esclusi la prima.

È tanto evidente la contraddizione, che l'ufficio ha dovuto anche a questa seconda questione rispondere negativamente.

Per queste risoluzioni e per tutte le ragioni che vi ho esposto, ho l'onore di proporre alla Camera, in nome dell'ufficio V, l'annullamento di questa elezione.

**CORTESE, ministro.** Dichiaro che io mi astengo dal votare.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

In conseguenza l'elezione del collegio di Molfetta è nulla.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pepoli ha la parola.

**PEPOLI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera la elezione del 10° collegio di Napoli nella persona di Romano Liborio.

Questo collegio consta di tre sezioni; il totale degli elettori è di 988.

Il numero dei votanti fu di 232; Liborio Romano ebbe voti 100; Cortese Paolo 62; Santoro Filippo 32; voti dispersi 26, nulli 5.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu dichiarato il ballottaggio tra il signor Romano Liborio ed il signor Cortese Paolo.

Nel ballottaggio il signor Romano Liborio ottenne 177 voti, il signor Cortese 121. Per cui il Seggio ritenne eletto il signor Romano Liborio.

Tuttavia l'ufficio a cui appartengo m'incaricò di